



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

E p.c.

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Servizio II DG ABAP

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
sopirrg@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
sopisr@certmail.regione.sicilia.it

Alla NP Pozzallo Wind S.r.l.
nppozzallowind@legalmail.it

Oggetto: [ID: 9045] Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un Impianto eolico offshore denominato "Parco eolico offshore Pozzallo", di tipo floating, per la produzione di energia elettrica, collocato nel Canale di Malta, di potenza pari a 800 MW e di un impianto storage di potenza pari a 200 MW sito nel comune di Chiaramonte Gulfi (RG)". Proponente: NP Pozzallo Wind S.r.l.

Contributo istruttorio della SS-PNRR

CONSIDERATO che la società NP Pozzallo Wind S.r.l. ha presentato con nota acquisita al prot. MiTE/116741 del 26/09/2022 l'istanza in oggetto, e che Codesta Direzione Generale ha inviato con nota prot. n. 161592 del 21/12/2022 una richiesta di contributi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/2006;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il parco eolico offshore in oggetto, denominato "Pozzallo", prevede la realizzazione di un impianto costituito da 54 turbine eoliche galleggianti di cui 44 di potenza pari a 15 MW e 10 WTG con potenza di 14 MW per una capacità complessiva di circa 800 MW, posizionate a circa 41 km dal comune di Pozzallo nello specchio di mare compreso tra l'isola di Malta e la costa siciliana. Le turbine sono disposte secondo una maglia geometrica poligonale posta a margine dell'area protetta FRAs denominata "Banco di Malta" nel fronte sud-est, mentre nel versante nord-ovest gli aerogeneratori assumono un andamento irregolare per esigenze legate alle rotte marittime. La distanza tra le singole turbine sul lato più lungo è di 1770 m, mentre quella sul lato più corto sarà di 1298 m. Per la realizzazione del parco eolico verranno utilizzate delle fondazioni galleggianti di tipo floating, le quali saranno costituite da una struttura principale semisommersa con una chiglia sospesa caratterizzata da zavorra stabilizzante. La restante parte della struttura principale sarà realizzata mediante l'assemblaggio di tubi in acciaio. La struttura di ogni singola torre sarà costituita da una piattaforma galleggiante ancorata al fondo che potrà essere utilizzata in aree dove l'intensità delle correnti aeree è più forte. Le sopraccitate turbine saranno del tipo ad asse orizzontale con altezza totale pari a 258 m., raggruppate in tre sottocampi interconnessi tra loro con cavi a 66kV, i tre sottocampi saranno connessi elettricamente ciascuno a una sottostazione elettrica anch'essa offshore, denominata FOSS (Floating Offshore Sub-Station-FOSS). In tali sottostazioni la tensione di 66 kV viene elevata alla tensione di 220 kV e mediante un cavidotto di collegamento marino, raggiunge il punto di sbarco a terra, previsto nei pressi del porto di Pozzallo. A circa 40 m dal punto di sbarco verrà realizzata la fossa giunti (punto di giunzione con il cavidotto terrestre), da cui partiranno i cavidotti terrestri, interrati lungo la rete stradale esistente, fino alla stazione di sezionamento; da quest'ultima, le linee terrestri, sempre interrate lungo assi viari esistenti, raggiungeranno la stazione di consegna onshore, situata nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi in c. da Pantaleo, nei pressi della SE Terna. Alla stazione di consegna si attesterà anche la linea proveniente dall'impianto di accumulo (storage del tipo BESS) di potenza nominale di 200 MW; l'energia prodotta insieme a quella accumulata dal parco eolico verranno pertanto immesse alla Rete Elettrica Nazionale, il cui punto di connessione è all'interno della sottostazione elettrica TERNA a 220 kV;

ESAMINATA la documentazione, e in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito della nota Prot. 7581 del 29/12/2022 con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR di questo Ministero ha richiesto un contributo ai propri uffici competenti e, come da prassi consolidata, anche le valutazioni dei competenti uffici del Dipartimento beni culturali e dell'identità siciliana, sono pervenute:

- 1) la nota prot. n. 262 del 18/01/2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, nella quale si riportava quanto segue:



A

«Visto la nota dell'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con prot. 226 del 17/01/2023;

valutata l'istanza di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR in merito alla completezza documentale del progetto di che trattasi, si chiede di integrare la proposta progettuale con il documento di Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico (VPIA) relativo ai cavidotti ed all'impianto di storage in agro di Chiaramonte Gulfi(RG), redatto da archeologo qualificato come al predetto articolo di legge.»;

2) la nota prot. n. 255 del 25/01/2023 della Soprintendenza del Mare della regione Sicilia, nella quale si riportava quanto segue:

« Con riferimento alla procedura in oggetto ed esaminata la relativa documentazione (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9259/13591>), si formulano le seguenti valutazioni e osservazioni.

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio";

Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";

Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;

Vista la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;

Visto l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che cita: "Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001";

Visto l'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che regola la verifica preventiva dell'interesse archeologico; Visto il DPCM 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e di individuazione dei procedimenti semplificati per le specifiche tecniche relative alle fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilità, alle modalità di redazione degli elaborati, ai formati di consegna dei documenti necessari per lo svolgimento delle singole fasi, nonché alla pubblicazione dei dati raccolti;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico offshore del tipo floating, costituito da 54 turbine eoliche ad asse orizzontale installate su fondazioni galleggianti vincolate al fondale attraverso sistemi di ancoraggio ancora in via di definizione, posizionato di fronte alla costa sud-est della Sicilia, a circa 22 miglia nautiche, in un'area marina ricompresa tra il comune di Pozzallo e l'isola di Malta e collegato alla terraferma con un cavidotto marino il cui punto di giunzione dell'impianto è previsto nel territorio comunale di Pozzallo (RG).



Considerate, pertanto, le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela del patrimonio archeologico sommerso lungo i fondali prospicienti le coste della Regione Siciliana, così come regolamentato dallo Statuto della Regione, le Norme di attuazione dello Statuto della regione, dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione UNESCO del 2001.

Pertanto, in riferimento alla richiesta di valutazioni in merito alla completezza documentale di cui al progetto in epigrafe avanzata da codesta Soprintendenza Speciale, questa Soprintendenza del Mare ritiene, sulla base delle premesse sopra indicate, che il soggetto proponente debba integrare tale documentazione con il documento di verifica dell'interesse archeologico redatto conformemente alle linee guida di cui al sopracitato DPCM del 14 Febbraio 2022 come appresso riportato.

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dei commi 1, 3 e 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché per le opere a rete, alle fotointerpretazioni:

- a) con riferimento specifico alle indagini strumentali di archeologia preventiva (Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler e ROV), si ritiene necessario procedere ad approfondimenti ed integrazioni ad alta risoluzione utilizzando setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con questa Soprintendenza e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia d'indagine. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico della scrivente, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto, anche con maggiori e più dettagliate informazioni delle singole strutture off-shore da realizzarsi, comprese quelle di ancoraggio sul fondale marino delle quali sarà necessario ottenere preliminarmente gli elaborati.
- b) Laddove si presentino potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.
- c) Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" eventualmente presenti in: vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>), Patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza, Ordinanze delle competenti Capitanerie di Porto. Si precisa che la banca dati del SIT di questa Soprintendenza non ha, allo stato attuale, valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere puntualmente verificati, in accordo e sotto la supervisione della scrivente, tramite indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente.
- d) Per i tratti di mare interessati dalle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate, nonché il documento finale dovrà essere redatto come correttamente avvenuto finora, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 all'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico) nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza per una opportuna valutazione; il professionista o i professionisti incaricati, dovranno relazionarsi costantemente con i funzionari della scrivente Soprintendenza, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività di verifica archeologica, affinché la stessa possa coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di alta sorveglianza e direzione scientifica.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- e) Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate, dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, in armonia con l'art. 25 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e il D.P.C.M. del 14 Febbraio 2022.
- f) La documentazione scientifica in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete ed esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/diario di bordo) durante le diverse fasi di survey /dirette e/o strumentali) effettuate con indicazione degli archeologi presenti e delle strumentazioni utilizzate(con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati, i dati grezzi prodotti dalle indagini elettroacustiche corredati dei loro progetti di acquisizione in formati compatibili con software di lettura open source. Tutta la documentazione tecnico scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo supporto rigido di archiviazione informatico riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti.
- g) La data di inizio, di interruzione di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati(con relativi curricula) e/o eventuali cambiamenti dei tracciati di posa in opera e/o degli interventi da realizzarsi nel progetto in epigrafe, anche in corso d'opera, dovranno essere comunicati dalla società proponente a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché la stessa possa programmare adeguatamente l'invio di proprio personale tecnico scientifico per tutte le attività di alta sorveglianza e coordinamento scientifico nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico. La società proponente dovrà impegnarsi a garantire ad almeno due unità di personale di questa Soprintendenza l'imbarco a bordo per le attività di survey e/o connesse al progetto in epigrafe per consentirle l'esercizio delle prescritte funzioni di alta sorveglianza archeologica, con tutti gli oneri a carico della Società proponente, ai sensi dell'art. 28 comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
- h) Nel caso di ritrovamenti archeologici, o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà essere fatta immediata segnalazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine e, altresì, potrà determinarsi l'esigenza di modificare il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore, con oneri a carico della Società richiedente.

Infine, appare doveroso da parte della scrivente esporre un'ultima considerazione sul tema dei parchi eolici lungo i mari di Sicilia, dove la stessa, nel tentativo di ottenere ulteriori riscontri al processo di approfondimento delle conoscenze storiche ed archeologiche della storia dell'Isola e di tutta la cultura Mediterranea, ha da tempo intrapreso numerosi progetti di ricerca, documentazione e catalogazione del patrimonio culturale in alto fondale, sia con istituzioni nazionali sia internazionali.

L'Assessore Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana pro tempore, sulla scorta della considerazione che i mari circostanti l'Isola sono da anni oggetto di notevole interesse da parte di diverse società che nel tempo hanno presentato istanze per la realizzazione di impianti eolici off-shore, con sua nota prot.201/GAB del 17 gennaio 2022, ha manifestato il proprio indirizzo politico amministrativo a tutte le sue strutture intermedie, cui le stesse sono tenute ad attenersi sino a diverso avviso, affermando che: "sebbene non connotato da una aprioristica e generica contrarietà all'installazione di impianti off-shore nei mari di Sicilia, rimane, comunque, di ferma contrarietà laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino regionale."

Per quanto sopra espresso sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere valutazioni, pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.»;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

3) la nota prot. n. 1673 del 28/02/2023 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nella quale si riportava quanto segue:

« In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 7581 del 29/12/2022, acquisita agli atti al ns. prot. n. 10001 del 30/12/2022, si formulano le seguenti osservazioni e valutazioni:

Esaminata la relativa documentazione resa disponibile sul sito web del MiTE, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oqaetti/Documentazione/9259/13591>

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Considerato che il progetto del parco eolico offshore denominato Parco eolico offshore Pozzallo "è posizionato frontalmente rispetto alla costa sud-est della Regione Sicilia, in particolare nello specchio di mare indicativamente compreso tra l'isola di Malta e il comune di Pozzallo, a una distanza dalla costa siciliana di circa 41 km, corrispondenti a 22 miglia nautiche. Nello specifico, l'aerogeneratore più prossimo alla costa siciliana è la WTG 1, posizionata ad una distanza di circa 41 km dalla terra ferma; invece, l'aerogeneratore più lontano è la turbina WTG 54, posizionata a circa 52 km.

Considerato che il "parco eolico offshore in esame sarà formato da 54 WTG (Wind Turbine Generator), di cui 44 WTG con una potenza di 15 MW e 10 WTG con una potenza di 14 MW, per una potenza installata totale pari a 800 MW. Oltre all'installazione degli aerogeneratori, verrà realizzato un impianto storage di potenza pari a 200 MW sito nel comune di Chiamonte Gulfi (RG) nei pressi della SE Terna denominata appunto "Chiamonte Gulfi".

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica di compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID_VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo noto o ancora non conosciuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sia fondata su un documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"):

- il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni;
- nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino, etc. – durante le indagini ante operam, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste;
- lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:
 - VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
 - Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
 - Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
 - Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
 - nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze territoriali coinvolte ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati, a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società proponente, in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC e/o della Soprintendenza del Mare;

Si precisa che, al fine di salvaguardare i beni culturali sommersi, noti o ancora non noti, nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- includere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, previste ai fini della progettazione, quali: Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro e ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, documentate e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito al punto 2e);
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua;

Per il tratto di mare interessato dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.



Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare interessato dal progetto;

Si rende noto che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso entro le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza del Mare oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati ed eventualmente concedere il nulla osta, se richiesto dalla Soprintendenza sopraindicata o per accedere alle banche dati del MiC);

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani territorialmente competenti, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente, per quanto di competenza, l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto;

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaurientemente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà presentare:

- schede complete ed essere corredata da esauriente documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio;
- ed inoltre, un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi (con indicazione del/i software open source per l'acquisizione).

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;

- la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e tutte le Soprintendenze coinvolte possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze;
- dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza



competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. Resta inteso che il progetto potrà subire delle varianti in corso d'opera in caso di rinvenimenti archeologici. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.»;

- 4) la nota prot. interno SS PNRR n. 2942 del 02/03/2023 del Servizio II della DG ABAP, nella quale, esaminati i contributi istruttori della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa (n. 262 del 18/01/2023), della Soprintendenza del Mare (n. 255 del 25/01/2023) e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n.1673 del 28/02/2023), si evidenzia che:

« [...] Nelle richiamate note la Soprintendenza di Ragusa, la Soprintendenza del Mare e la SN-SUB richiedono la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico come previsto dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e redatta secondo quanto previsto dalle Linee Guida allegate al D.P.C.M. 14.02.2022 pubblicate su G.U. n. 88 del 14.04.2022. In particolare, la Soprintendenza di Ragusa la richiede relativamente "ai cavidotti ed all'impianto di storage in agro di Chiaramonte Gulfi (RG) [...]" mentre la SN-SUB ha valutato la necessità che la documentazione comprenda "[...] gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché [...] alle fotointerpretazioni", oltre alle informazioni in merito ai Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti nell'area di intervento.

La SN-SUB e la Soprintendenza del Mare raccomandano, altresì, che le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione previste ai fini della progettazione (ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro) siano seguite, interpretate e documentate da professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge e di comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla MIC|MIC_SS-PNRR_UO2|02/03/2023|0002942-I| [34.43.01/47.156/2022] SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401 Email: ss-pnrr@cultura.gov.it ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Nominativi e curricula dei professionisti incaricati dalla Società proponente per tutte le attività sopra indicate relativamente al tratto di mare e/o a qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso interessati dal progetto dovranno essere preventivamente trasmessi dal proponente alla SN-SUB, alla Soprintendenza del Mare e alle altre Soprintendenze coinvolte per la relativa approvazione.

È quindi necessario integrare la documentazione con la relazione archeologica prevista dall'art. 25 c. 1 del D.lgs. 50/2016 redatta in conformità alle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico emanate ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, in particolare alle modalità di redazione previste nel punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del DPCM 14-02-2022, e inviata secondo le modalità reperibili al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>.

Si ritiene necessario che il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alle Soprintendenze la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di permettere l'eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016 entro i termini di legge e di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.»;

CONSIDERATI i contenuti sopra citati, esaminati gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, questa



Soprintendenza Speciale per il PNRR fornisce il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

Il Proponente dovrà:

Per gli aspetti relativi all'archeologia e all'archeologia subacquea:

- Ricontrare le richieste formulate nei contributi istruttori della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa (n. 262 del 18/01/2023), della Soprintendenza del Mare (n. n. 255 del 25/01/2023) della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (n.1673 del 28/02/2023) e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP (prot. int. SS PNRR n. 2942 del 02/03/2023);

Per gli aspetti paesaggistici:

- Produrre la Relazione paesaggistica, con i contenuti previsti dal DPCM del 12/12/2005, e in particolare dal punto 4 "Documentazione relativa a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale" dell'Allegato "Relazione paesaggistica" menzionata nel Piano di lavoro al punto al paragrafo "Ulteriore Documentazione", nonché dell'impatto del progetto su di essi;
- Produrre adeguato quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale, e una sovrapposizione di tutte le opere in progetto, aree di cantiere comprese, agli strumenti di pianificazione paesaggistica della Sicilia, con tavole che consentano l'individuazione dell'impatto e delle interferenze con i beni paesaggistici e culturali individuati in tali strumenti;
- Si chiede, in considerazione della particolare posizione del parco eolico posto tra le coste siciliane della Provincia di Ragusa e Siracusa lungo la tratta di navigazione dei collegamenti marittimi per l'isola di Malta approfondimento volto a verificare la compatibilità con il paesaggio circostante della disposizione degli aerogeneratori, la cui genesi della forma proposta sembra seguire esclusivamente i limiti posti dai perimetri dell'area vincolata FRAs "Banca di Malta";
- A integrazione dell'elaborato "REL 04 RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTO VISIVO", ai fini della valutazione degli impatti percettivi dell'impianto, redigere fotosimulazioni sia da siti come individuati nell'elaborato citato, che da quelli costieri significativi con riferimento agli elementi notevoli individuati sul territorio dai piani paesaggistici degli ambiti siciliani, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa;
- Si chiede, in riferimento alla prevista stazione di sezionamento onshore, di valutarne il posizionamento proposto, poiché prevista nel progetto in argomento in aderenza ad un'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 "Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica comprendente le Contrade Carciolo, Pisciotto e religione, dei Comuni di Modica e Sicli (RG), coincidente con un'area perimetrata dal P.P. della provincia di Ragusa per la quale vale quanto disposto dall'art. 12 "Paesaggio vegetale naturale e seminaturale" delle N.d.A.;




A

- Illustrare gli impatti cumulativi con impianti di produzione di energia eolica off-shore ancora in fase di valutazione, sia sul Portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che sul portale regionale della Sicilia Valutazioni Ambientali, anche in relazione alla prevista stazione onshore posta in adiacenza alla centrale TERNA di Chiaramonte Gulfi;
- In relazione alle previste opere connesse *on-shore* sopracitate, stazione di sezionamento e stazione utente, si dovranno prevedere opere di mitigazione corredate di uno studio di inserimento paesaggistico anche alla luce delle valutazioni espresse relative ai due punti precedenti;
- Produrre tutti i fotoinserti anche in versione notturna, per verificarne l'eventuale impatto luminoso;
- Produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle stesse sia in mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.


Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it